

# **Seminari, partecipazione a comitati scientifici e collaborazioni scientifiche: ISTRUZIONI PER LA GESTIONE DELLA PRATICA**

---

## ***ONERI E SPESE***

Per periodi fino a 30 gg sono ammesse spese fino ad un massimo di Euro 2.000 se si tratta di attività svolte da residenti nel territorio dell'Unione Europea; fino ad un massimo di Euro 3.000 se si tratta di attività svolte da residenti nel resto del mondo.

Entro tali limiti potrà essere alternativamente riconosciuto:

- Solo il rimborso spese a pié di lista, per le voci e nei limiti di ciascuna tipologia previsti dal Disciplinare sul trattamento di missione del personale dell'INFN:
  - vitto max fino a 61,10 € al giorno
  - alloggio max fino 220 €
- Un compenso più il rimborso spese a pié di lista per le voci e nei limiti di ciascuna tipologia previsti dal Disciplinare sul trattamento di missione del personale dell'INFN: vedi limiti di cui sopra, in questo caso gli importi saranno assoggettato a ritenuta erariale
- Un compenso omnicomprensivo, in questo caso gli importi saranno assoggettato a ritenuta erariale

---

## ***CAPITOLI DI SPESA***

- per i compensi relativi ad attività di seminari: U.1.03.02.04.999;
- per i compensi relativi ad attività di collaborazioni scientifiche e partecipazione a comitati scientifici: U.1.03.02.99.005;
- per i rimborsi spese: U.1.03.02.02.002.

---

## ***TRATTAMENTO FISCALE***

Si ricorda che se il rimborso dei soli giustificativi di spesa relativi a viaggio, vitto e alloggio, non prevede l'applicazione della ritenuta erariale. Qualora, oltre al

rimborso delle spese sopra citate spetti anche un compenso, l'intero importo erogato sarà assoggettato a ritenuta erariale.

([Risoluzione AdE n. 49E dell'11.07.13](#) e [Circolare 158 del 27.02.2015 della Sede Centrale INFN](#)).

L'ospite straniero può beneficiare delle Convenzioni contro le Doppie Imposizioni sul Reddito se lo Stato in cui risiede fiscalmente ha stipulato accordi con l'Italia [Lettera n. 16389 del 28.07.2004 della Sede Centrale INFN](#); per sapere se lo stato di provenienza ha aderito all'accordo contro la doppia imposizione collegarsi al seguente link **Trattati Doppie Imposizioni**.  
L'applicazione della Convenzione è subordinata alla presentazione del Certificato di residenza fiscale rilasciato da una istituzione omologa al Ministero delle Finanze che attesti lo stato di residenza fiscale e l'imposizione in detto Paese dei redditi percepiti in Italia.

---

## **COME CHIEDERE IL RIMBORSO**

**Per poter chiedere il rimborso**, l'ospite deve

1. essere in possesso del codice fiscale del suo paese di origine (n. securite sociale, steuernummer, national insurance number card) e del codice fiscale italiano;
2. rimettere alla Struttura dettagliata **relazione dell'attività svolta** copia dei documenti di viaggio o in caso di rimborso a piè di lista **report delle spese documentate ed effettivamente sostenute** utilizzando il seguente modulo fornendo gli originali dei documenti (ricevute/scontrini)
3. Tali operazioni sono espletate attraverso l'utilizzo del Tool Seminari.

Il personale autonomo residente (italiano) dovrà inoltre sottoscrivere la **Dichiarazione pubblici dipendenti** relativa all'anagrafe delle prestazioni rese dai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.